

Codice A1815A

D.D. 26 luglio 2016, n. 1924

Autorizzazione preventiva in zona sismica 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014. COMUNE DI ROASIO: "Interventi di riqualificazione energetica degli edifici scolastici ospitanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I GRADO - intervento di miglioramento sismico".

In data 11/04/2016, Prot. n. 16594/A1815A, la geom. Anna GATTONI, in qualità di Responsabile del Procedimento per conto del Comune di ROASIO, ha presentato istanza al Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli per il rilascio dell'autorizzazione preventiva in zona sismica 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 riguardanti gli "Interventi di riqualificazione energetica degli edifici scolastici ospitanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I GRADO - intervento di miglioramento sismico".

L'opera ricade in zona sismica 4 e rientra tra quelle indicate al punto 2.1 lettera a) dell'allegato 1 della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014, pertanto è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

All'istanza è allegato il progetto redatto dall'ing. Egidio FAUDA PICHET dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Biella, n°82, costituito da n. 17 allegati ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

A seguito della verifica formale sulla completezza della documentazione degli atti progettuali, il Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli, ha attestato la completezza della denuncia e dei suoi allegati, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001, del progetto strutturale definitivo relativo agli "Interventi di riqualificazione energetica degli edifici scolastici ospitanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I GRADO - intervento di miglioramento sismico", ricadente in zona sismica 4, ed ha comunicato al Comune di ROASIO l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014, per il rilascio dell'autorizzazione preventiva.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata e degli atti integrativi pervenuti il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ha verificato che, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la D.G.R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010 relativa all'aggiornamento e adeguamento delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006);
- Vista la D.G.R. n. 28-13422 del 1 marzo 2010 relativa al differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio piemontese approvata con D.G.R. n.11-13058 del 19/01/2010 e ulteriori disposizioni;

- Vista la D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011, relativa alla D.G.R. n. 11- 13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico–edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese;
- Vista la D.G.R. n. 7-3340 del 03/02/2012 relativa alle modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011;
- Vista la D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 relativa all’Individuazione dell’Ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084;
- Visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

determina

di autorizzare il Comune di ROASIO, esclusivamente ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001, all’esecuzione delle opere strutturali relativamente a quanto previsto nel progetto esaminato avente ad oggetto la denuncia degli “Interventi di riqualificazione energetica degli edifici scolastici ospitanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I GRADO - intervento di miglioramento sismico”, i cui elaborati si restituiscono in duplice copia al richiedente vistati da questo Settore, e:

- di dare atto che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009);
- di dare atto che competono al Direttore dei lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

Prima dell’inizio dei lavori il Comune di ROASIO deve presentare, al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, attestazione indicante gli estremi dell’aggiudicatario dei lavori, che è altresì tenuto a sottoscrivere la denuncia già presentata, e i relativi elaborati progettuali, deve inoltre comunicare la nomina del collaudatore e dichiarazione di accettazione secondo il formato del modello 7.

L’inizio dei lavori deve essere comunicato al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli entro sette giorni dall’avvio degli stessi.

Prima della fine dei lavori, il Comune di ROASIO deve provvedere alla comunicazione, al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, di eventuali varianti non sostanziali apportate al progetto già oggetto di denuncia, consegnando la relativa documentazione.

Al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli deve essere comunicata altresì la fine dei lavori, entro sessanta giorni dalla loro conclusione; per le opere soggette all’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 deve essere inoltre allegata la relazione a strutture ultimate, corredata dalla specifica documentazione sui materiali impiegati come previsto dall’art. 65 stesso

A lavori ultimati deve essere presentata al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, dal Direttore dei Lavori e dal Costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 19/85.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

A chiusura del procedimento, al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli deve essere consegnato, in due copie originali, il certificato di collaudo previsto dall'art. 67, comma 7 del D.P.R. n. 380/2001, di cui una in bollo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 ed ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 33/2013

Il Dirigente Responsabile
Roberto Crivelli